

REGIONE
TOSCANA

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 15 del 13.4.2022

Supplemento n. 58

mercoledì, 13 aprile 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Modifiche allo Statuto Comunale - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/3/2022.

SEZIONE II

- Statuti

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Modifiche allo Statuto Comunale - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/3/2022.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Caratteristiche costitutive ed elementi distintivi

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Montespertoli è ente autonomo, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica, che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà. Esso rappresenta la propria comunità curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo integrale in tutti i suoi aspetti sociali, economici e culturali. Nell'ambito dei principi informatori dell'ente, e nel rispetto dei valori costituzionali, il Comune di Montespertoli è un Comune antifascista. (Mozione consigliera Belloni delibera n. 104 del C.C. 18/12/2014).

2. È titolare, secondo il principio della sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali.

3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria e se ne avvale, nel rispetto della costituzione e dei principi generali dell'ordinamento per lo svolgimento ed il proseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Montespertoli, che si estende su una superficie di 125 Km², è situato su alcune caratteristiche colline della Toscana centrale facenti parte della zona del Chianti. Il capoluogo sorge a 257 m. s.l.m., dista 25 Km da Firenze ed è posto in posizione equidistante rispetto ai centri turistici di San Gimignano, Siena e Volterra e con i suoi vigneti, le cantine e la mostra del Chianti, è una delle capitali del vino Toscano.

2. Il territorio comunale è composto oltre che dal capoluogo, dalle seguenti frazioni e nuclei abitati storicamente riconosciute:

Martignana, Ortimino, Lucardo, Fornacette, San Pacrazio – Lucignano, San Quirico in Collina, Poppiano, Montagnana Val di Pesa, Baccaiano e Anselmo, Montalbino, Tresanti, Botinaccio.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo in piazza del Popolo n.1.

4. Le adunanze degli organi elettivi, salvo particolari esigenze, si svolgono nella sede comunale.

Art. 3 Stemma e gonfalone

1. Il Comune si fregia dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Capo del Governo in data 8 febbraio 1937. Esso è rappresentato da un drappo partito di azzurro e bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale, con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Montespertoli.

2. L'emblema è composto da figure presentate entro uno scudo di foggia sannitica, costituite da una corona regolamentare di città e circondato da due rami, di quercia e di alloro, legati in decusse e da un nastrino.

3. Lo stemma comunale, secondo la descrizione araldica, è di rosso a due chiavi addossate, quella di destra d'argento, quella di sinistra d'oro, legate da un cordone terminante in una nappa d'azzurro accompagnate in punta a destra da un giglio d'oro e a sinistra da una stella di otto raggi d'oro. L'origine delle chiavi è legata alla Pieve di San Piero in Mercato sede della nostra omonima Lega, che governò il territorio dal secolo XIV al secolo XVIII. Il giglio simboleggia il legame di dipendenza e protezione da parte della Repubblica Fiorentina. La stella indica l'attitudine del luogo e della nobiltà della nostra antica forma di Governo, la Lega di San Piero in Mercato (ordine del giorno Bucci delibera C.C. 106/2010).

4. Il gonfalone testimonia la partecipazione del Comune e lo rappresenta a cerimonie e manifestazioni promosse in occasione di eventi di particolare rilievo. L'uso del gonfalone e dello stemma è stabilito dal Sindaco.

5. La Giunta comunale può autorizzare, per fini non istituzionali, la riproduzione del gonfalone e dello stemma del Comune soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4 Albo pretorio

1. Il Comune provvede, ai sensi di legge a pubblicare all'albo pretorio atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità

2. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, con apposito atto possono essere previste ulteriori forme di pubblicità.

Capo II

Principi fondamentali e ordinamentali del Comune

Art. 5

Lo Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.

2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di una sua nuova formulazione.

4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 6

Principi fondamentali

1. L'ordinamento del Comune ispira i propri valori ai principi espressi nella costituzione italiana, ai principi ed alle norme stabilite dalla carta europea dell'autonomia locale, sottoscritta dagli stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dall'Italia con la legge 30.12.1989 n. 439, al ruolo centrale dell'ente locale nel sistema delle autonomie secondo gli artt.114, 117, 118 e 119 della Costituzione italiana e al principio di sussidiarietà.

2. In tal senso:

a) Il Comune di Montespertoli persegue e favorisce un rapporto di fiducia tra i cittadini e istituzioni attraverso la difesa e la garanzia degli spazi di libertà politica, sociale, economica, culturale e tutelandone i diritti garantiti ad ogni persona dalla costituzione, nel rispetto e nella condivisione dei valori dell'antifascismo;

b) Promuove le condizioni per una reale ed effettiva pari dignità di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, sindacali, situazioni fisiche, economiche, culturali o sociali e riconosce pari opportunità professionali, culturali, sociali e politiche fra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da essi dipendenti. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le

disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti;.

c) Tutela la vita umana, la persona e la famiglia mediante la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi, la garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti;

d) Sostiene, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, le iniziative a favore dei cittadini, e particolarmente dei giovani, per assicurare loro il diritto al lavoro, alla casa, alla istruzione, all'inserimento sociale, alla partecipazione attiva alla vita istituzionale;

e) Tutela, promuove e salvaguarda il patrimonio culturale della comunità anche nelle sue esperienze di costume e di tradizioni locali favorendone la totale conoscenza e fruibilità;

f) Promuove una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale, nel rispetto e nella tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura e della tolleranza;

g) Sostiene la realizzazione di un sistema di solidarietà, di inclusione e di sicurezza sociale, di tutela attiva delle persone svantaggiate e disagiate;

h) Riconosce, promuove e favorisce lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, delle istituzioni e delle associazioni come strumenti fondamentali di libertà, democrazia, progresso civile e morale, e per l'affermazione di principi di solidarietà e di partecipazione;

i) Favorisce i processi di integrazione politico istituzionale della Unione Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali di altri paesi;

j) Sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione, in conformità alla legislazione nazionale e alla carta delle Nazioni Unite e collabora con le associazioni e gli enti riconosciuti dalla stessa;

k) Promuove lo sport sia attraverso la creazione di infrastrutture e servizi, sia valorizzando lo sport per tutti, inteso, secondo la definizione del Consiglio d'Europa, come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni, dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione; sia infine stimolando la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport;

l) Promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

m) Promuove, anche mediante strutture e manifestazioni idonee, la cultura del turismo;

n) Valorizza e promuove la conoscenza dell'artigianato, dei prodotti tipici e delle attività economiche di Montespertoli mediante politiche di

sviluppo della commercializzazione dei prodotti in ambiti sovra comunali, l'istituzione di fiere e mercati, la qualificazione professionale degli addetti;

o) Tutela il lavoro in tutte le sue forme promuovendo le azioni necessarie per l'applicazione ed il rispetto delle normative per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro e per evitare che venga svolto lavoro irregolare, che ci sia abusivismo nel lavoro autonomo, essendo esse attività che limitano lo sviluppo dell'occupazione, fanno venir meno la trasparenza del mercato, offendono la dignità dei lavoratori;

p) Incentiva lo sviluppo dell'agricoltura proteggendone il patrimonio e difendendola dall'uso di tecniche che non rispondano ai principi di precauzione e di sicurezza per la tutela ambientale e della salute umana;

q) Garantisce i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future difendendo dagli inquinamenti il patrimonio ambientale, disciplinando l'utilizzo del territorio e salvaguardandone l'assetto idrogeologico, conservando, recuperando e proteggendo zone particolarmente rilevanti sotto il profilo ambientale, paesaggistico e naturalistico, concorrendo alla riduzione dell'inquinamento dell'area e del suolo e sottosuolo e ad un uso sostenibile ed equo delle risorse;

r) Consente a tutti il godimento di servizi pubblici essenziali e nel rispetto della economicità ed efficienza della gestione ripartendone gli oneri secondo criteri di equità e di giustizia distributiva;

s) Tutela gli animali presenti nel proprio territorio nel rispetto delle leggi vigenti;

t) Persegue, facendo parte di una circoscrizione territoriale omogenea per cultura, tradizione, tessuto sociale e imprenditorialità, mediante il circondario Empolese Valdelsa, la realizzazione di un progetto di area ad alto contenuto istituzionale per favorire e tutelare la valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali e naturali, nell'interesse della comunità del circondario;

u) Riconosce nella informazione alla collettività una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione;

v) Inserisce Internet tra i beni comuni in quanto strumento essenziale a soddisfare i bisogni primari del sapere e della conoscenza e considera l'accesso alla rete come elemento positivo e qualificante della vita e delle libertà personali. Pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, a potenziare le infrastrutture di rete e l'accessibilità alle informazioni per mezzo della stessa.

Art. 7

Dell'attività gestionale

1. Il Comune di Montespertoli, individua una architettura organizzativa che consenta una gestione amministrativa secondo i principi di responsabilità, professionalità, efficienza, efficacia interna ed esterna, equità, trasparenza, riservatezza dei terzi nel trattamento

dei dati personali, pubblicità degli atti, democrazia, partecipazione, superamento delle divisioni del lavoro e delle competenze, flessibilità delle articolazioni strutturali e del personale, separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e funzioni di gestione spettanti agli organi gestionali.

2. Realizza una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente.

3. Attribuisce ai soggetti ai quali è demandata la gestione finanziaria-tecnica-amministrativa, autonomia funzionale e organizzativa delle risorse umane e strumentali loro assegnate e responsabilità di risultato.

4. Definisce i sistemi di valutazione, nonché quelli di controllo e verifica, dei risultati conseguiti dall'apparato gestionale tenendo conto:

a) del mantenimento degli standard di efficienza ed efficacia conseguiti;

b) del miglioramento dei risultati della gestione riferito alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini, alle utilità sociali prodotte;

c) delle concrete condizioni di lavoro, alle effettive quantità di personale, di risorse di strumentazione attribuite.

5. Persegue il miglioramento della professionalità dei dipendenti mediante la formazione, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione e la responsabilizzazione.

6. Individua la responsabilità dei dipendenti comunali in rapporto alla quantità di autonomia decisionale loro demandata.

7. Adotta un ordinamento degli uffici e dei servizi che, per le materie di cui all'art. 89 del Testo Unico 267/2000, e per tutte quelle altre necessarie alla funzionalità dell'Ente, consenta di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, e di realizzare:

a) una struttura articolata in servizi, di diversa entità e complessità, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali strumentali e di supporto;

b) un modello organizzativo caratterizzato dalla capacità di adattamento alle situazioni ed alle mutevoli esigenze della collettività per la sua versatilità, elasticità e possibilità di comunicazione interna ed esterna, di corrispondere costantemente ai programmi, di garantire un adeguato coordinamento ed una migliore utilizzazione delle risorse;

c) una applicazione del principio di democrazia amministrativa che, nel rispetto del CCNL e della contrattazione decentrata, faccia partecipare i lavoratori all'organizzazione del lavoro;

d) un accesso all'impiego che, con limiti normativi e regolamentari, garantisca pari opportunità, imparzialità, tempestività, economicità e celerità dei procedimenti concorsuali, e percorsi di carriera atti a valorizzare la professionalità acquisita nell'ente;

e) un livello operativo che nel rispetto delle esigenze dei cittadini utenti e della funzionalità della struttura, faciliti il rapporto tra l'Ente e i suoi interlocutori esterni pubblici e privati;

f) un quadro di riferimento delle risorse umane operanti nell'ente rapportato all'assetto generale dell'amministrazione e alle sue differenti articolazioni;

g) una metodologia di lavoro e dotazioni tecnologiche in grado di garantire una costante razionalizzazione complessiva delle strutture dell'ente.

Art. 8

Dell'attività finanziaria

1. Il Comune di Montespertoli persegue, con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato e dalla regione, il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili e con un efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.

2. Esso determina le tariffe in rapporto ai costi effettivi dei servizi e alle reali disponibilità finanziarie di bilancio, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino applicando il criterio della progressività alle sue effettive capacità contributive e privilegiando le categorie più deboli della popolazione ed attua un'azione amministrativa strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario.

3. Il relativo regolamento deve garantire una contabilità che assicuri il buon andamento dell'attività gestionale dell'Ente.

Art. 9

Funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo

1. La funzione di indirizzo e controllo politico è esercitata dagli organi elettivi dell'ente, dal Sindaco, dal consiglio comunale, dalla giunta, e consiste nella fissazione delle strategie generali dell'ente, nell'adozione degli atti normativi e di quelli di pianificazione e programmazione finanziaria ed operativa, nella definizione degli obiettivi di gestione, nell'assegnazione delle risorse finanziarie,

umane e materiali ai responsabili di uffici e servizi, nella formulazione di direttive generali per l'azione amministrativa, nel controllo sul raggiungimento dei risultati.

2. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

3. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere sensibilità e orientamenti su temi ed avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale ed internazionale.

Art. 10

Dell'azione di controllo sull'attività gestionale

1. Con adeguati strumenti e metodi sarà sviluppato un sistema di controllo interno finalizzato a garantire i processi di verifica economico – gestionale, della regolarità amministrativa e contabile della valutazione delle prestazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. Con specifiche disposizioni regolamentari la disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione sarà definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa.

3. Il regolamento di contabilità e/o quello sull'ordinamento dei servizi e degli uffici definiranno rispettivamente le modalità di costituzione, le competenze nonché quanto altro necessario al funzionamento dell'organo di revisione dei conti e del nucleo di valutazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Gli Organi dell'attività politica

Art. 11

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

2. Ad essi spettano la funzione di rappresentanza democratica e generale della comunità e la realizzazione, secondo le rispettive competenze, dei principi stabiliti dal presente statuto.

3. Gli organi sopra individuati sono titolari delle funzioni e delle competenze previste dalla legge, dallo statuto ed dai regolamenti che disciplinano anche lo svolgimento delle stesse funzioni e competenze.

Capo II

Del Consiglio e dei consiglieri comunali

Art. 12

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, quale diretta espressione rappresentativa della comunità locale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

2. Esso svolge la propria attività secondo i principi generali della massima trasparenza, snellimento delle procedure di funzionamento, rispetto delle prerogative dei consiglieri e dei rapporti tra maggioranza ed opposizione.

3. Le modalità di elezione, la composizione, la durata, le attribuzioni, le competenze, lo scioglimento, la sospensione, la cessazione a qualunque titolo sono disciplinate dalle leggi in materia.

4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. L'attività e lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, nonché le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio risorse finanziarie e servizi per l'esercizio delle funzioni sono disciplinati e determinati dal Regolamento sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art. 13

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza agli atti fondamentali individuati dalla legge.

2. Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio non possono essere adottati da altri organi del Comune nemmeno per delega del Consiglio medesimo od in via d'urgenza, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio comunale partecipa all'adeguamento e alla verifica delle linee programmatiche. A questo scopo la giunta comunale riferisce annualmente al consiglio, in occasione della deliberazione del conto consuntivo, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione ed ogni consigliere può presentare proposte di adeguamento alle linee programmatiche.

Alla scadenza del quinquennio il Sindaco presenterà al consiglio un documento sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 13 bis

Insedimento del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 40 del Decreto Legislativo 18 ottobre 2000, n. 267.

2. Nella prima riunione il Consiglio deve provvedere, nel seguente ordine:

- Convalida degli eletti,.
- Giuramento del Sindaco,
- Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta,
- Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
- Elezione del Vicepresidente del Consiglio comunale
- Elezione della Commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 20 marzo 1967 n. 223.

Art. 14

Presidente del Consiglio

1. Nella seduta di insediamento, il Consiglio comunale provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente del Consiglio, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei tre quarti i componenti l'Assemblea nella prima votazione. Qualora nessun consigliere raggiunga il quorum richiesto si procederà con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. La stessa procedura si applica nella prima seduta utile in caso di dimissioni o di cessazione della carica per altre cause.

2. Con le stesse modalità viene nominato un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in casi di impedimento, di sua assenza o di impossibilità.

3. Il Presidente ed il Vicepresidente cessano dalla carica per dimissioni o per decadenza. La proposta di revoca del Presidente, del vicepresidente o di entrambi, deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e si intende approvata se approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. L'approvazione della sfiducia comporta l'automatica cessazione dalla carica. Se la proposta viene approvata il Consiglio, convocato dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi dal Consigliere anziano, viene convocato entro quindici giorni per provvedere alla surroga.

3 bis. Il Presidente ed il Vicepresidente devono appartenere a parti politiche (maggioranza/minoranze) diverse. Qualora, successivamente all'elezione il

Presidente o il Vicepresidente dichiarino di aderire ad una parte politica diversa da quella di appartenenza lo stesso decade dalla carica.

4. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità ed il ruolo. Il presidente convoca e presiede il Consiglio comunale esercitando le sue funzioni con imparzialità, equità e trasparenza. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio viene presieduto dal Consigliere Anziano. Lo stesso Presidente garantisce il rispetto e l'applicazione dello Statuto e del regolamento del Consiglio comunale.

5. Le modalità dello svolgimento dell'ufficio del Presidente sono disposte con il regolamento del Consiglio comunale.

6. La carica di Presidente e di Vicepresidente è incompatibile con quella di Sindaco e di componente della Giunta Municipale.

Art. 15

I Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. abrogato

3. L'entrata in carica, la cessazione dalla carica e la posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.

4. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato la più alta cifra individuale, costituita dalla cifra di lista, aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti, è consigliere anziano il maggiore di età.

6. Il consigliere, nei casi specificatamente previsti dalla legge, ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e sugli atti ricevuti, usando comunque tali notizie e atti per soli scopi attinenti l'esercizio del proprio mandato.

7. Ai sensi dell'art. 141, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 i consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad

esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

8. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 16

Status e diritti del consigliere

1. La posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo, il trattamento economico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità la decadenza e la revoca dalla carica sono disciplinate dalla legge dallo statuto e dai regolamenti comunali in materia.

2. Ogni consigliere comunale, con le modalità previste dal regolamento:

a) ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;

b) ha diritto di presentare ogni istanza di sindacato ispettivo, nonché di presentare, nelle forme stabilite dal regolamento, emendamenti, interpellanze, interrogazioni, mozioni ordini del giorno, proposte di risoluzione e quant'altro disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento;

c) ha diritto di ottenere notizie, informazioni, copie di atti e documenti ufficiali utili all'espletamento del mandato anche dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune;

d) un 1/5 dei consiglieri ha diritto di chiedere la convocazione del consiglio con le modalità di cui all'art. 39 comma 2 del T.U. 267/2000;

e) I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue articolazioni delle quali fanno parte.

3. Al consigliere comunale vanno garantite adeguate risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari sono di norma costituiti dai Consiglieri comunali appartenenti alla medesima lista nella quale sono stati eletti, salvo che non comunichino di voler appartenere ad altro gruppo, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento consiliare. Costituisce Gruppo consiliare anche l'unico eletto in una lista.

2. I Gruppi non corrispondenti a liste elettorali devono essere composti da almeno due consiglieri. Ove non si raggiunga il numero minimo per la costituzione di un gruppo consiliare, il Consigliere farà parte del Gruppo Misto.

3. I Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, candidati alla carica di Sindaco, salvo diversa comunicazione dei membri del Gruppo, da disciplinare nel Regolamento del Consiglio.

Art. 17 bis

Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente del Consiglio, dai Capigruppo Consiliari e, ove designato, dal rappresentante del Gruppo Misto. Alla conferenza è sempre invitato il Sindaco.

2. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento della Conferenza dei capigruppo sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 18

Doveri degli amministratori comunali

1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto pieno della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Al Sindaco, ai consiglieri, agli assessori è fatto divieto, se non a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso, di ricoprire incarichi ed assumere consulenze.

3. Gli assessori aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Il consigliere che per motivi personali, professionali, di parentela o di altra natura sia interessato al provvedimento da adottare deve fare esplicita dichiarazione di ciò all'inizio del dibattito ed astenersi da quest'ultimo e dalla votazione.

5. Tutti gli amministratori dell'ente, nella definizione di cui all'art.77 del T.U. 267/2000, hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

6. L'obbligo di astensione, di cui al comma 5) che precede, non si applica ai provvedimenti normativi e di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al 4° grado.

7. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2) sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, si applica il disposto dell'art. 78, 4° comma del T.U. 267/2000.

8. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

9. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

10. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione o che si sono astenuti o che abbiano espresso voto contrario ad una proposta se hanno richiesto che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

11. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori, al momento dell'elezione o della nomina ed ogni qualvolta si verifichino delle variazioni a quanto già comunicato, sono tenuti a far pervenire alla segreteria generale del Comune le dichiarazioni previste dalla normativa nazionale vigente, relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici.

Art. 19

Decadenza dalla carica

1. Oltre ai casi di decadenza dalla carica previsti dalla legge Il Presidente del Consiglio Comunale avvia la procedura di decadenza per il Consigliere che abbia compiuto tre assenze ingiustificate alle sedute del Consiglio comunale. La procedura di decadenza è disciplinata nel regolamento del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Consigliere con deliberazione motivata assunta a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo consiliare.

Art. 20

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato

giuridico, la durata del mandato, le cause di cessazione, per qualunque motivo, dalla carica.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della repubblica italiana e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 21

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è Capo del Governo locale, e sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri Organi comunali; dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ente.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nonché quelle stabilite dalle leggi, statali e regionali, e dallo Statuto.

3. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. E' garante del rispetto delle leggi, dei regolamenti, dell'attuazione dello Statuto, dei programmi e delle direttive del Consiglio comunale.

5. Svolge le funzioni la cui competenza è a lui attribuita dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

6. E' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ne ha la rappresentanza legale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

7. Impartisce, quale autorità locale di pubblica sicurezza direttive al servizio di polizia locale.

8. Nomina e revoca il vice Sindaco e gli Assessori.

9. Convoca e presiede la Giunta comunale, della quale promuove e dirige l'attività, secondo gli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

10. Può delegare ai singoli assessori o ai dirigenti, in base alle attribuzioni stabilite dalla legge, dallo Statuto o nei regolamenti, atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione del provvedimento in

ogni momento, e può altresì delegare singoli consiglieri comunali esclusivamente per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento, con esclusione di ogni compito di amministrazione attiva, su materie di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

11. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio.

12. Provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, garantendo la presenza equilibrata di entrambi i sessi;

13. Adotta provvedimenti concernenti l'organizzazione della struttura e la gestione delle risorse umane, non assegnati dalla legge e dal regolamento, alla competenza della giunta e degli organi gestionali del Comune.

14. Assicura gli atti conservativi dei diritti del Comune.

15. Acquisisce, anche direttamente, presso tutti gli uffici e servizi del Comune, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni alle quali l'ente partecipa, tutti gli atti, documenti e informazioni anche riservate.

16. Promuove direttamente le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

17. Assume iniziative e vigila che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

18. Vigila, ai sensi di legge sull'attività urbanistica-edilizia.

19. Quale ufficiale di governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi ed adotta, con le modalità e le forme previste dalla legge, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili.

20. Promuove e conclude, nei casi e secondo quanto dall'ordinamento comunale, accordi di programma e stipula le convenzioni di cui all'art.30 del T.U. 267/2000.

*Art. 22**Sostituzione del Sindaco*

1. Il Sindaco in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice Sindaco ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da un assessore appositamente delegato dal Sindaco.

2. Nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge, il sostituto del Sindaco o il suo delegato, userà il distintivo del Sindaco.

*Art. 23**La Giunta comunale*

1. La Giunta è composta dal Sindaco e ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 267/00 da un numero massimo di 5 assessori da lui nominati. La nomina deve garantire una presenza equilibrata di entrambi i sessi.

1-bis. Il Sindaco potrà nominare quale componente della giunta anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

1-ter. Il numero degli assessori da nominare tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale sarà determinato dal Sindaco

2. Compie tutti gli atti di programmazione delle risorse finanziarie strumentali e umane e di amministrazione e gestione a contenuto generale non riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, del Sindaco, del segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale.

4. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nella realizzazione dei programmi.

5. Partecipa all'elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

6. E' altresì di competenza della Giunta comunale:

a) l'autorizzazione al Sindaco, quale rappresentante dell'ente, a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo e a promuovere e resistere alle liti qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di appello;

b) autorizzare il Sindaco alla nomina dei difensori degli interessi del Comune;

c) approvare transazioni e rinuncia alle liti nonché l'accettazione o il rifiuto dei lasciti e di donazioni, salvo che queste ultime non comportino oneri di natura

finanziaria a valenza pluriennale nel qual caso la competenza è del Consiglio comunale;

d) approvare gli accordi di contrattazione decentrata ed integrativa;

e) nominare la commissione trattante per l'attuazione in sede locale dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

*Capo III**Attività degli Organi del Comune**Art. 24**Attività del Consiglio comunale*

1. L'attività del Consiglio comunale è disciplinata dal presente statuto e dal regolamento del consiglio comunale nel rispetto dei seguenti principi:

a) Le sedute del Consiglio sono disciplinate dall'apposito regolamento e possono essere convocate in via d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti e/o indilazionabili;

b) La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Presidente del Consiglio Comunale, come al precedente disposto dell'Art. 14 comma 4, con avvisi scritti da recapitare, nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, almeno cinque (5) giorni interi continuativi prima della seduta ed, in casi di urgenza, almeno ventiquattro (24) ora prima.

c) Non potranno essere discussi dal Consiglio argomenti che non sono posti all'ordine del giorno. L'inserimento di argomenti all'ordine del giorno è normato dal Regolamento del Consiglio Comunale

d) Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale dovranno essere depositati presso l'Ufficio Segreteria Generale nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale;

e) Per la trattazione delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno potrà essere fissato, per ogni seduta, il periodo di tempo da dedicare alla stessa demandando la relativa disciplina al regolamento per il funzionamento del Consiglio;

f) Potrà essere previsto un tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto durante la discussione degli argomenti, demandando la relativa disciplina al regolamento per il funzionamento del Consiglio;

g) L'avviso della convocazione delle sedute del Consiglio comunale con l'ordine del giorno da trattare, dovrà essere reso noto alla cittadinanza con idonei mezzi di pubblicizzazione;

h) Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente per l'approvazione maggioranze qualificate di votanti;

i) Per la discussione di particolari argomenti di specifica rilevanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse sociale il Presidente può convocare il Consiglio comunale in luogo diverso da quello abituale ed in seduta aperta durante la quale potrà essere previsto anche l'intervento di soggetti estranei al Consiglio comunale.

*Art. 25
Potestà regolamentare*

1. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni dello Statuto ed avrà ad oggetto le materie di competenza del Comune, quelle ad esso delegate, quelle in cui il Comune esercita le funzioni.

2. Essendo i regolamenti atti fondamentali del Comune essi sono approvati, modificati ed abrogati dal Consiglio comunale fatta eccezione per il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi la cui approvazione compete alla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

*Art. 26
Commissioni consiliari*

1. Il Consiglio comunale, per il miglior esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di commissioni consiliari costituite da componenti il Consiglio stesso. Le Commissioni sono istituite, garantendo la presenza equilibrata di entrambi i sessi in base alla rappresentanza dei generi nel consiglio comunale, per un più documentato ed incisivo svolgimento della funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.

2. Le commissioni vengono distinte in permanenti, da istituirsi entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio, speciali e di indagine.

3. Il regolamento definisce compiti delle commissioni, la loro composizione e la loro organizzazione. Tra le commissioni permanenti, il regolamento consiliare dovrà prevedere quella degli Affari generali e Contabilità.

4. Le commissioni svolgono funzioni consultive, referenti, redigenti e propositive, esprimendo su ogni argomento parere motivato come normato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli enti dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti. Non può essere opposto alle commissioni il segreto d'ufficio.

6. Le commissioni consiliari permanenti hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali.

7. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.

8. Le Commissioni eleggono il proprio Presidente ed il Vicepresidente, con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

9. Le commissioni esercitano funzioni consultive, svolgono attività di studio e iniziativa di proposta e specificatamente:

a) esaminano ed esprimono il parere su tutti gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale e finanziaria e sugli atti normativi generali;

b) chiedono al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;

c) designano eventualmente relatori per riferire in Consiglio Comunale sugli oggetti di cui alla lettera precedente;

d) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;

e) relazionano al Consiglio Comunale circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società ed altri Enti a partecipazione comunale;

f) approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico del Comune e dell'Amministrazione, anche mediante convegni, conferenze e seminari.

Le Commissioni possono presentare proposte di deliberazione negli ambiti di propria competenza.

10. Le commissioni vengono convocate dal Presidente di sua iniziativa o a richiesta di un terzo dei loro componenti, della maggioranza dei Consiglieri, del Sindaco o della maggioranza della Giunta.

11. Per la validità della seduta deve essere presente la metà dei membri assegnati alla commissione.

12. Alle sedute delle commissioni possono presenziare tutti i consiglieri.

*Art. 26 bis
Commissione di Controllo e Garanzia*

1. Il Comune istituisce, fra le Commissioni speciali la Commissione di Controllo e Garanzia. La composizione ed il funzionamento della Commissione sono disciplinate nel regolamento del Consiglio comunale.

2. La Commissione approva periodicamente un programma di attività volto al controllo sull'attività

dell'ente e sulle aziende e istituzioni alla quali il comune partecipa. Il Presidente, nella definizione degli argomenti da trattare, è tenuto al rispetto del programma approvato.

3. Le sedute della Commissione di Controllo e Garanzia, di regola, sono segrete, salvo diversa decisione della Commissione stessa, pertanto coloro che, a vario titolo, vi prendono parte, sono vincolati al segreto d'ufficio fino al momento della presentazione al Consiglio comunale degli esiti della propria attività.

4. La Commissione di Controllo e Garanzia riferisce periodicamente al Consiglio comunale riguardo alla propria attività, mediante presentazione di una o più relazioni. Il Consiglio Comunale, sentite le relazioni, le discute e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 27

Commissione pari opportunità

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e si impegna a creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale, culturale e politica e può istituire, a tale scopo, una commissione per le pari opportunità.

2. Il Comune anche mediante la commissione di cui al comma 1 garantisce la presenza di ambo i sessi nella giunta comunale, negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

3. Apposito regolamento stabilirà le modalità di nomina e le competenze della commissione di cui al 1° comma del presente articolo.

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

Capo I

I soggetti dell'attività tecnico-gestionale

Art. 28

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata alle figure apicali dell'ente, nominate con apposito provvedimento del Sindaco, sotto la sovrintendenza, il coordinamento ed il controllo del Segretario comunale.

2. Alle predette figure apicali, compete l'adozione di atti di gestione, inerenti le funzioni loro affidate, anche

con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuite dalle leggi e dallo statuto al Sindaco o agli organi istituzionali, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

3. I conflitti di competenza fra i titolari di funzioni direttive sono risolti con provvedimento del Segretario generale o il Direttore generale.

Art. 29

Uffici comunali

1. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e la economicità.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

3. La struttura organizzativa del Comune ha carattere strumentale rispetto al raggiungimento degli obiettivi programmatici ed è stabilita con apposito regolamento che ne definisce l'articolazione.

4. Nella definizione della struttura organizzativa si avrà rispetto dei seguenti principi generali:

- a) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- b) imparzialità e trasparenza;
- c) adeguatezza, funzionalità e flessibilità rispetto agli obiettivi programmatici;
- d) autonomia nell'esercizio delle attribuzioni gestionali;
- e) individuazione di un responsabile di ogni servizio in cui è ripartita la struttura sia riguardo allo svolgimento delle funzioni che al raggiungimento degli obiettivi;
- f) incentivazione all'aggiornamento professionale;
- g) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico con le esigenze dei cittadini;
- h) individuazione di procedimenti di selezione che contemperino le esigenze di scelta dei migliori concorrenti e di riduzione dei tempi di espletamento;
- i) possibilità di avvalersi di graduatorie di altri comuni o di attuare graduatorie insieme ad altri enti locali.

Art. 30

Personale dipendente

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi.

2. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati negli accordi collettivi nazionali e locali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità delle mansioni attribuite ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle stesse ed è collocato in aree di attività.

6. Il rapporto di lavoro con il Comune non è compatibile con altri rapporti di lavoro o professionali salvo nei casi ed entro i limiti stabiliti da leggi speciali e dal regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

7. Il dipendente non può comunque svolgere attività lavorative o professionali che possono far sorgere un conflitto di interessi con il Comune.

Art. 31

Il Segretario del Comune

1. Il Segretario del Comune, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2. Allo stesso organo sono anche affidate attribuzioni consultive, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge.

Art. 32

Vicesegretario

1. Ai sensi dell'art.97 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con il regolamento degli uffici e dei servizi, potrà essere previsto un vice segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 33

Responsabili dei servizi e degli uffici,
di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione

1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 34

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge ai sensi dell'art.90 del D.Lvo 267/200 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

Relazioni sindacali

Art. 35

Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali del Comune è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.

2. Nell'organizzazione e nella gestione del personale il Comune si attiene a quanto stabilito nella contrattazione collettiva nazionale e, per le materie di competenza, nella contrattazione collettiva decentrata di ente.

3. Il Comune riconosce come soggetti sindacali nei luoghi di lavoro quelli indicati dalla contrattazione collettiva nazionale o comunque sottoscrittori di contratti collettivi nazionali di lavoro.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I

La programmazione finanziaria

Art. 36

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla e gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono:

- a) Il Documento Unico di Programmazione
- b) il bilancio di previsione triennale

2. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni

per missioni, programmi e titoli per la parte relativa alla spesa, per tipologia per la parte relativa alle entrate.

3. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione e, in corso di elaborazione e prima della sua conclusione, definisce altresì i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

4. Il bilancio triennale e gli altri atti di programmazione finanziaria possono essere sottoposti a consultazione affinché su di essi si possano esprimere proposte e pareri con le modalità e nei tempi eventualmente stabiliti dal regolamento di contabilità.

5. Il bilancio di previsione per il triennio successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine e secondo i principi fissati dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.

6. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 37

Il programma delle opere pubbliche e degli Investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nel bilancio Triennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio triennale approvato.

6. Il programma può essere soggetto alle procedure di consultazione ed è approvato contemporaneamente al bilancio triennale.

Capo II

L'autonomia finanziaria

Art. 38

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. I corrispettivi dei servizi a domanda individuale sono determinati tenendo conto anche della effettiva fruizione dei servizi stessi.

Art. 39

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma degli investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trovi copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

Capo III

La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 40

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dai regolamenti per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dai regolamenti.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato ad uso gratuito. Eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico interesse, devono essere approvate dalla giunta sulla scorta di criteri previamente stabiliti.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, oltre che per il finanziamento del programma degli investimenti del Comune, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o si presenti la opportunità di trasformazioni patrimoniali più utili o idonee ai fini del Comune, o infine sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo IV

La revisione economico-finanziaria
ed il rendiconto della gestione

Art. 41

Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta, un solo revisore dei conti, in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, all'incarico ricevuto e comunque per i casi di cui all'art. 235 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per l'esercizio delle funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il Revisore dei conti adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

6. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 42

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto economico e lo stato patrimoniale.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla normativa, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 43

Il controllo di gestione la valutazione della performance

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento

di contabilità il Consiglio comunale, sentito il Revisore dei conti, definisce le linee-guida dell'attività di controllo della gestione e dispone gli indirizzi secondo i quali la giunta provvederà ad attuarli.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

5. Apposito ufficio deve istituirsi per lo svolgimento delle funzioni relative al controllo di gestione attraverso il quale il Comune procede a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. Con il controllo di gestione è effettuata la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati. Attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione fra i costi e la quantità e qualità dei servizi erogati, è valutata la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività effettuata per la realizzazione degli obiettivi.

7. Il controllo della gestione è effettuato per l'intera attività amministrativa e gestione del Comune ed è svolto con cadenza periodica e si articola nelle seguenti fasi:

- a) predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi;
- c) rilevazione dei risultati raggiunti;

d) verifica dei dati e risultati di cui alle precedenti lettere in rapporto al piano degli obiettivi e valutazione del loro stato di attuazione misurando l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Capo V Appalti e contratti

Art. 44 Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il funzionario apicale individuato con le modalità di legge.

Capo VI Tesoreria e Concessionario della riscossione

Art. 45 Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria comunale è affidato previa gara, a quell'istituto di credito che risulta essere vincente.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile, non tacitamente, ma a seguito di nuova deliberazione del consiglio comunale.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I
Aspetti generali

Art. 46
Principi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge.

3. Ai servizi pubblici locali si applicano le disposizioni previste dal TUEL e dalle normative di settore relative alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

4. Nel rispetto delle norme di legge in materia, potranno essere adottati specifici provvedimenti, aventi ad oggetto norme applicative ed operative, nonché norme regolamentari per disciplinare la gestione dei servizi pubblici.

Art. 47
Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale, ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, delibera la gestione dei servizi pubblici locali dell'ente privi di rilevanza economica e ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, con affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione

che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituito o partecipato.

4. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati dai contratti di servizio.

Art. 48
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Comune può prevedere la costituzione di aziende speciali e di istituzioni in casi di obiettive ed accertate esigenze di ordine economico e sociale, come pure può decidere di affidare la gestione dei propri servizi ad aziende ed istituzioni di altri comuni attraverso specifiche convenzioni.

2. Le aziende possono essere costituite, anche sulla base di accordi, con altri enti locali, e/o del Circondario Empolese Valdelsa e/o di enti metropolitani. In tal caso la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina riguardante le istituzioni contenuta nel presente Statuto.

3. L'ordinamento, gli organi, l'apparato amministrativo e tecnico delle aziende e delle istituzioni dovranno essere improntati alla massima trasparenza nei confronti degli utenti, in modo da evidenziare il rapporto costi-benefici e dovranno prevedere metodi gestionali atti a minimizzare i costi dei vari servizi.

4. Il Sindaco, con separato provvedimento, nomina i componenti del Consiglio di amministrazione, tra i quali il Presidente.

5. I componenti dei consigli di amministrazione suddetti non possono essere consiglieri né assessori comunali dell'ente.

6. I predetti non possono, inoltre, svolgere attività incompatibile con gli scopi connessi alla carica.

7. Le dimissioni dei presidenti e dei componenti i consigli di amministrazione sono presentate al Sindaco, che provvede alle relative sostituzioni.

8. La decadenza e la revoca del presidente e dei componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali sono di competenza del Sindaco, mediante atti da adottare in conformità ai rispettivi statuti o regolamenti.

9. Dei provvedimenti di nomina, di decadenza e di revoca, il Sindaco dà comunicazione al consiglio comunale.

10. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni durano in carica il periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.

11. La responsabilità gestionale delle aziende e delle istituzioni è affidata al direttore.

12. Il regolamento istitutivo disciplina la nomina e le competenze del direttore dell'azienda.

13. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco.

14. Le attribuzioni e il funzionamento degli organi delle istituzioni e le competenze del direttore sono stabilite dal regolamento istitutivo.

15. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge ed alla disciplina che verrà di volta in volta deliberata dal Consiglio comunale in ragione della specificità delle varie attività.

Capo II
Azienda speciale

Art. 49
Azienda speciale

1. Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune di Montespertoli può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. La costituzione dell'azienda speciale ha luogo mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con il quale si approva lo statuto aziendale ed il piano economico finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.

4. Compete, inoltre, al Consiglio comunale approvare gli atti fondamentali dell'azienda, il piano programma, il bilancio triennale ed annuale di previsione, la relazione previsionale annuale e il conto consuntivo, verificare la rispondenza della gestione agli indirizzi deliberati, provvedere alla copertura degli eventuali costi dell'azienda. La verifica dei risultati di gestione è di competenza del Consiglio comunale.

5. L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, ivi inclusi quelli disposti dal Comune a copertura di costi dell'azienda.

6. Lo Statuto e il regolamento aziendale disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda. Lo statuto aziendale deve conformarsi ai principi dello Statuto del Comune.

Art. 50
Organi dell'azienda speciale

1. Sono organi dell'azienda speciale:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il direttore;
 - d) l'organo di revisione.

Art. 51
Consiglio di amministrazione

1. La nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, nella composizione determinata dallo statuto aziendale, spetta al Sindaco.

2. I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti dal Sindaco tra coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. La scelta del Sindaco tiene conto dei criteri indicati dal Consiglio comunale e garantisce la presenza equilibrata di entrambi i sessi.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio comunale.

4. La revoca del Presidente dell'Azienda speciale e dei singoli membri del consiglio di amministrazione e la cessazione del consiglio stesso sono disposte dal Sindaco. Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa si provvede entro trenta giorni.

Art. 52
Presidente

1. Il Presidente dell'Azienda speciale è nominato dal Sindaco. Il Presidente rappresenta l'azienda di fronte ai terzi, agisce e resiste in giudizio in nome e per conto dell'azienda stessa, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 53
Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione a seguito di pubblico concorso o per la scelta diretta, comunque informata ai criteri determinati dal regolamento sulle aziende speciali. Le modalità di nomina sono stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

2. Al direttore compete la responsabilità gestionale dell'azienda.

Art. 54
Organo di Revisione

1. La composizione e la durata dell'organo di revisione vengono determinate all'atto della costituzione dell'azienda da parte del Consiglio comunale.

2. La nomina dei revisori avverrà secondo le apposite norme fissate dallo Statuto dell'Azienda.

Capo III L'Istituzione

Art. 55

Istituzioni per i servizi culturali e sociali

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi culturali e sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire una o più istituzioni.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio Statuto.

3. L'istituzione è costituita con delibera del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Non possono essere costituite più istituzioni per l'esercizio di servizi affini.

Art. 56

Organi dell'Istituzione

1. Sono organi dell'istituzione:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore.

2. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, composto complessivamente da cinque membri sono nominati dal Sindaco garantendo la presenza equilibrata di entrambi i sessi. La scelta del presidente tiene conto dei criteri indicati dal consiglio.

3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione durano in carica quanto il Sindaco.

4. Il Sindaco può revocare il Presidente dell'istituzione e i singoli membri o l'intero consiglio di amministrazione.

5. Il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'istituzione è nominato dal Sindaco per un periodo di cinque anni.

Art. 57

Costituzione e funzionamento dell'Istituzione

1. Il Comune, con la delibera di costituzione dell'istituzione provvede a:

- a) determinare le finalità e gli indirizzi dell'istituzione;
- b) conferire il capitale di dotazione;
- c) approvare un apposito regolamento sull'ordinamento e funzionamento dell'istituzione;
- d) individuare il personale da assegnare all'istituzione.

2. L'istituzione deve uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Comune di Montespertoli, mediante apposite delibere consiliari, approva gli atti fondamentali dell'istituzione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi e provvede ad assicurare la copertura dei costi istituzionali. La verifica dei risultati di gestione è di competenza del Consiglio.

4. Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.

Art. 58

Rapporti fra il Comune, aziende speciali e istituzioni

1. Sono oggetto di approvazione del Consiglio comunale:

- a) il bilancio annuale;
- b) il conto consuntivo;
- c) il piano programma annuale sugli indirizzi generali, sui risultati da raggiungere e sulla quantità e qualità delle risorse necessarie;
- d) le tariffe dei servizi gestiti;
- e) gli standard di erogazione dei servizi;
- f) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori del territorio del Comune.

2. Tutti gli altri atti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni sono trasmessi per informazione agli organi del Comune con le modalità stabilite dal regolamento delle istituzioni e producono i loro effetti immediatamente.

3. Il Revisore dei conti del Comune svolge nei confronti dell'istituzione la medesima attività che svolge nei confronti del Comune esercitandone gli stessi poteri.

Art. 59

Decadenza degli amministratori

1. I componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente decadono, previo provvedimento del Sindaco, per gravi violazioni di legge e per atti che sono difformità agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione comunale.

2. La decadenza è adottata anche al verificarsi di una sola delle ipotesi di cui al comma precedente.

Capo IV

Convenzioni – Consorzi - Unioni Accordi di Programma

Art. 60
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare, su proposta della Giunta, apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Città Metropolitana e/o con l'Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di reciproco interesse.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 61
Consorzi

1. Il Comune può partecipare, nei limiti stabiliti dalla legge, alla costituzione di consorzi con altri enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva una convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo della trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dello Statuto del Consorzio.

Art. 62
Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni in conformità a quanto previsto dall'art.32 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 63
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco può promuovere e stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Al fine di promuovere l'accordo di programma il Sindaco convoca una conferenza di servizio tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'Accordo di programma si intende approvato con la formale sottoscrizione del Sindaco.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE

Capo I
I soggetti della partecipazione

Art. 64
Principi e soggetti

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione all'attività dell'ente dei cittadini residenti dell'Unione europea.

2. Privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione comunale.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento cui possa derivare un pregiudizio:

- tutti coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
- qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati
- i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

4. I soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, ad eccezione di quelli soggetti a divieto di divulgazione imposto dalla legge o relativi ai casi di esenzione indicati nel regolamento, e di presentare memorie scritte e documenti.

5. La partecipazione degli interessati è assicurata dalle norme stabilite dalla legge n. 241/90, e successive modificazioni da quelle previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

6. Sono soggetti della partecipazione, salvo diversa esplicita disposizione della legge, dello statuto e dei regolamenti:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) gli stranieri residenti nel Comune da almeno tre anni;
- c) le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato, le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di utilità pubblica e/o per scopi umanitari e scientifici, le associazioni culturali e sportive, tutte con sede nel territorio comunale, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le associazioni che rappresentano interessi diffusi.

Capo II
Istituti della partecipazione

*Art. 65**Regolamenti degli istituti di partecipazione*

1. Con appositi regolamenti il Consiglio comunale approverà i regolamenti per la disciplina degli istituti di partecipazione.

*Art. 66**Consultazioni*

1. Gli organi elettivi, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, consultano i cittadini, anche per specifiche categorie o per località territoriali, o per il tramite degli organismi partecipativi, su provvedimenti di loro interesse, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee.

2. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

*Art. 67**Comitati di rappresentanza locale*

1. Il Consiglio comunale potrà individuare, con delibera motivata approvata con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati, livelli territoriali di rappresentanza locale aventi poteri solo consultivi.

*Art. 68**Consulte tematiche*

1. Il Consiglio comunale può istituire, in un numero non superiore a quattro per l'intero mandato amministrativo, consulte tematiche quale strumento per la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alla vita della comunità.

2. Il mandato da espletare dovrà esser individuato dal Consiglio comunale con la deliberazione di istituzione.

*Art. 69**Istanze*

1. I cittadini possono rivolgere agli organi del Comune, in ragione delle rispettive competenze, istanze pertinenti a particolari interessi della comunità.

2. La risposta è fornita entro il termine massimo di giorni 90 dal Sindaco o dal funzionario responsabile a seconda della natura dell'istanza stessa.

*Art. 70**Petizioni e proposte*

1. I residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore al 6% come risultanti alla data

del 31/12 dell'anno precedente, nonché le associazioni riconosciute dal Comune e le fondazioni, possono rivolgere al Consiglio comunale petizioni o proposte su questioni di interesse generale, stimolando ad assumere nuove deliberazioni o a revocarne delle precedenti.

2. Le petizioni e le proposte sono esaminate dagli organi competenti entro e non oltre 60 giorni dalla loro presentazione.

*Art. 71**Referendum consultivi e propositivi*

1. Su materie di esclusiva competenza comunale sono ammessi referendum consultivi e propositivi.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale
- b) Regolamento del Consiglio comunale
- c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
- d) Stato giuridico e trattamento economico del personale comunale
- e) Organizzazione e funzionamento degli organi e degli uffici comunali
- f) Bilancio di previsione e conto consuntivo
- g) Nomine, designazioni, revoche e decadenze
- h) Contrazioni di mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari.

3. L'indizione del referendum consultivo può essere richiesta dal 9% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme devono essere autenticate a norma di legge, oppure dai 2/3 dei Consiglieri comunali.

4. I referendum propositivi sono indetti con le stesse modalità previste dal precedente comma, quando ne facciano richiesta il 9% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. hanno diritto di partecipare al referendum solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei membri assegnati.

*Art. 72**Effetti dei referendum*

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'argomento sottoposto a referendum.

3. Le norme per l'attuazione dei referendum ed i relativi impegni di spesa sono stabiliti nell'apposito regolamento.

Art. 73

Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni competenti, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se ne sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessati predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 74

Ufficio relazioni con il pubblico

1. E' istituito nel Comune l'ufficio relazioni con il pubblico che rappresenta il tramite tra gli organi e gli uffici dell'ente e la comunità amministrata.

2. L'ufficio, su richiesta, è tenuto a dare informazioni su ogni atto e procedura che interessi i diritti dei singoli amministrati, con le limitazioni di legge.

3. I dipendenti assegnati all'ufficio relazioni con il pubblico devono avere la possibilità di accedere in ogni altro ufficio del Comune al fine di trarne ogni informazione utile a facilitare i rapporti dei cittadini con l'amministrazione comunale.

Art. 75

Forum dei cittadini

1. Il Consiglio comunale e il Sindaco possono promuovere ed indire riunioni pubbliche di cittadini denominate "forum dei cittadini" e finalizzate :

a) a migliorare la comunicazione e l'informazione alla popolazione in ordine a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti inerenti materie di esclusiva competenza comunale;

b) a consultare la comunità locale sulle modalità di esercizio delle funzioni delle competenze e dei servizi e su argomenti di natura normativa, di pianificazione anche territoriale, finanziari e programmatici.

CAPO III

Valorizzazioni delle associazioni, del volontariato, e iniziative per favorire la integrazione degli stranieri

Art. 76

Iniziative del Comune per valorizzare le organizzazioni di volontariato, le istituzioni e le associazioni

1. Il Comune assumerà idonee iniziative per valorizzare la funzione sociale, di servizio e di innovazione di quelle organizzazioni di volontariato, le istituzioni e le associazioni che hanno una organizzazione basata sulla mancanza di fini di lucro, sulla democrazia interna, sulla partecipazione e sulla trasparenza ed abbiano come loro fini, attività sociali, sanitarie, culturali, scientifiche, formative ed educative, umanitarie, sportive, ricreative, turistiche, di protezione e di salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, culturale ed artistico e di tutela della flora e della fauna presenti nel proprio territorio.

Capo IV

Iniziative per l'integrazione degli stranieri

Art. 77

Integrazione degli stranieri

1. Oltre a quanto previsto dal presente Statuto, gli stranieri maggiorenni non appartenenti alla comunità europea, residenti nel Comune da almeno tre anni designeranno, con modalità, termini e condizioni del regolamento della partecipazione un loro rappresentante che:

- ne curi e ne rappresenti gli interessi generali;

- tenga i rapporti con le istituzioni locali e sia portatore, nelle sedi di quest'ultime, degli interessi, dei bisogni e delle necessità degli stranieri;

- si confronti con il comune sulla fondatezza dell'azione di quest'ultimo per realizzare una loro effettiva pari dignità con i cittadini;

- intervenga nel merito di tutte le questioni discusse nel consiglio comunale con pari dignità dei consiglieri eletti.

2. Il rappresentante degli stranieri ha diritto:

a) a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Comunale;

b) a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle commissioni del presente Statuto e alle consulte tematiche;

c) ad essere interpellato dagli organi del Comune per tutte le problematiche che riguardano la condizione degli stranieri sul territorio comunale;

d) a partecipare, se invitato, alle sedute della commissione consiliare pertinente le condizioni dello straniero, senza diritto di voto.

3. Il rappresentante degli stranieri quando partecipa, autorizzato dal Sindaco, ad iniziative del Comune, ha diritto al rimborso delle spese di missione nella misura prevista per i consiglieri comunali.

4. Con uno o più regolamenti potrà essere disciplinato, se ed in quanto necessario, quanto previsto nel presente capo.

Capo V

Diritto di informazione, di accesso agli atti, di partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 78

Pubblicità e accesso degli atti

1. Sono pubblici tutti gli atti dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei gestori di servizi pubblici, con le limitazioni previste dalla legge, dallo statuto e dall'apposito regolamento per l'accesso agli atti nonché da quello sull'accesso civico.

2. Fanno eccezione gli atti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dalla legge e/o dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Fanno altresì eccezione i documenti d'archivio disciplinati dalla normativa relativa di riferimento in vigore.

4. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

Art. 79

Informazione

1. Il Comune attuerà la più completa ed imparziale informazione sulle attività e sul funzionamento dei propri uffici e servizi, delle istituzioni, degli enti o aziende partecipate.

2. A tal fine il Comune potrà avvalersi, oltre che dei sistemi previsti dalla legge anche di altri sistemi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'esplicitazione del diritto potrà essere oggetto di specifiche norme regolamentari.

Art. 80

Partecipazione al Procedimento Amministrativo

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo va tempestivamente comunicato ai diretti interessati, a quelli che per legge devono intervenire ed ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni cui possa derivare un effetto diretto da parte del provvedimento finale.

2. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è sancita dalla legge e assicurata dalle norme applicative ed operative disposte dall'apposito regolamento.

Capo VI

Il Difensore Civico

Art. 81

Il Difensore Civico

1. A garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa può essere attivata apposita convenzione con il Difensore Civico della Toscana.

a) tale convenzione regola tutti i rapporti anche quelli economici e deve essere approvata dal consiglio comunale nonché essere fatta nel rispetto delle attribuzioni indicate dal presente Statuto.

Art. 82

Attribuzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale e presso gli enti e le aziende da esso dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Il difensore civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende dipendenti copia degli atti e documenti nonché ogni notizia inerente alla questione trattata.

4. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il difensore civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quello d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.

5. Al difensore civico sono altresì attribuite le funzioni previste dall'art.11 del T.U. 267/2000.

6. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

7. Il difensore civico invia al Consiglio comunale entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità o formulando osservazioni o suggerimenti.

8. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, potrà adottare decisioni di sua competenza che ritenga opportuno.

9. Il difensore civico potrà partecipare, senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo, come osservatore alle riunioni del Consiglio comunale. Se richiesto dal Sindaco o da chi presidia l'organo collegiale potrà esprimere la propria opinione.

10. Quanto non previsto nel presente Statuto sulle funzioni del Difensore civico sarà disciplinato da apposito regolamento se tale regolamento sarà previsto in convenzione istitutiva.

Art. 83

Durata in carica, incompatibilità, revoca

1. La durata del mandato del Difensore civico è di cinque anni e la conferma può avvenire per una sola volta.

2. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongano in rapporto con il Comune.

3. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

4. la convenzione istitutiva del Difensore civico può essere revocata con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO VII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Capo I

Svolgimento coordinato di funzioni e servizi

Art. 84

Forme associative di cooperazione

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni, le Province e le Regioni possono, ai sensi degli artt.30 e seguenti del D. Lgs 267/2000:

a) Stipulare convenzioni con altri enti pubblici e/o partecipare alle convenzioni promosse dallo stato e/o dalla regione;

b) Costituire uffici comuni con altri enti comunali;

c) Costituire e/o aderire ad un consorzio;

d) Costituire un'unione con uno o più Comuni, di norma contermini, per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni;

e) Esercitare in modo associato funzioni e servizi secondo la normativa statale e regionale vigente;

f) Concludere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere o di programmi di intervento che richiedano, per la loro realizzazione, l'azione integrata di Comuni, Provincia, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.

Art. 85

Rapporti con lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuitigli dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale del governo.

2. Il Comune nel proprio territorio, provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio di funzioni di interesse generale nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Esercita altresì le funzioni delegate dallo stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

*Art. 86**Rapporti con la Regione*

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione.

4. Nell'attività programmatica di sua competenza, tiene conto degli indirizzi generali e delle procedure stabilite dalle leggi regionali.

*Art. 87**Rapporti con la città metropolitana*

1. Il Comune esercita, attraverso la città metropolitana, le funzioni propositive in materia di programmazione regionale.

2. Il Comune collabora con la città metropolitana per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

*Art. 88**Rapporti con l'Unione dei Comuni del Circondario
Empolese – Valdelsa*

1. Il Comune di Montespertoli fa parte dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e come tale indirizzerà la sua attività politica e gestionale al fine di costruire, con le altre istituzioni toscane, uno strumento ed un soggetto attivo dello sviluppo e della crescita delle comunità locali, mediante uno sviluppo unico e coerente di coloro che, a qualunque titolo, fanno parte o sono interlocutori del circondario medesimo.

2. L'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa esercita le funzioni che gli vengono attribuite dalla legge o, a seguito di apposita concertazione, dalla Regione, dalla città metropolitana, dai Comuni.

3. L'istituzione, l'organizzazione, le funzioni e le finalità dell'Unione sono regolate da apposito Statuto.

4. Allo scopo di attivare gestioni integrate che permettano un più razionale utilizzo delle risorse ed una migliore erogazione dei servizi, uniformando così la propria attività e criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il Comune può gestire i propri servizi pubblici attraverso l'Unione dei comuni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

*Art. 89**Entrata in vigore dello Statuto comunale*

1. Lo Statuto, e le sue modifiche, sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso per trenta giorni all'albo pretorio del Comune, inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624